



REGIONE SICILIANA

## ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”

PIAZZA S. ANTONINO, snc – 98051 **BARCELLONA P.G. (ME)**

TEL. 090/9702519 FAX: 090/9703235 C.F.: 90008810831

[meic82500c@istruzione.it](mailto:meic82500c@istruzione.it) pec: [meic82500c@pec.istruzione.it](mailto:meic82500c@pec.istruzione.it)

[www.icfoscolo.edu.it](http://www.icfoscolo.edu.it) Codice univoco: UF0RXK



**A.S. 2024 / 2025**

**CIRCOLARE n. 68**

Barcellona P.G., 29/01/2025

- Ai **Docenti** di ogni ordine e grado
- Agli **Alunni** della scuola:  
*Primaria e Secondaria di I Grado.*
- Al **Personale ausiliario.** LORO SEDI
- Ai **Genitori.**
- Agli **ATTI**
- Al **Sito WEB**

Oggetto: Attività di prevenzione e contrasto **Bullismo e Cyberbullismo.**

- **Nota MIM Prot. n. 121 del 20.01.25**, avente per oggetto **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70”**.
- **Legge 17 maggio 2024, n. 70** (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30/05/2024 ed entrata in vigore il 14.06.2024) recante Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto **del bullismo** e del Cyberbullismo, a modifica e integrazione della legge sul **“Cyberbullismo” del 29 maggio 2017 n. 71** (art. 1 – “Finalità e definizioni” - Art. 3 – “Piano di azione integrato” art. 4 – “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo in ambito scolastico” - art. 5 – “Informativa alle famiglie” - art 7 – “Ammonimento”)
- **Disposizioni dell’I.C. “Foscolo” in materia**

A seguito della **Nota MIM Prot. n. 121 del 20.01.25**, avente per oggetto **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70”** finalizzata a promuovere in tutte le scuole italiane una serie di azioni educative e formative tese alla promozione dei valori sanciti dall’**art.3 della Costituzione**; le istituzioni scolastiche sono chiamate ad avviare azioni tese a coinvolgere gli studenti, i docenti e genitori nel rispetto delle differenze al superamento dei pregiudizi.

La **Legge 70/2024**, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024* e entrata in vigore il **14 giugno 2024**, rappresenta **una significativa evoluzione della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo**. Essa ha esteso le disposizioni della **Legge 71/2017**, applicandole espressamente anche

al **bullismo**, e ha introdotto una serie di misure aggiuntive volte a rafforzare la protezione dei minori.

La nuova legge prevede, inoltre, che ogni istituto scolastico adotti un **codice interno** per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, **recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento**, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (*comma 3*), ribadendo la necessità di **individuare fra i docenti un referente** oltre ad istituire un **tavolo permanente di monitoraggio**.

Tali procedure sono, comunque, già state recepite e adottate da parte dell'I.C. "**Foscolo**" e sono state già inserite nel **REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S. 2024/2025**, (pag.8-10).

In ottemperanza delle Linee di orientamento trasmesse con *nota MIUR Prot. n.5515 del 27/10/2017* in attuazione dell'*art.4 della legge 29 maggio 2017, n.71 "Disposizioni a tutela di minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, così come modificato dalla *Legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*, si attribuiscono al Dirigente scolastico la definizione di specifiche sanzioni dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo, ai sensi dell'*art.5 comma 1 della L.71/2017* modificato dall'*art.1, comma 1 e) della Legge 970/2024*.

*Si prevede che "Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835".*

### **DISPOSIZIONI dell'I.C. "Foscolo"**

Questa istituzione tenendo conto del piano Nazionale per l'educazione e il rispetto delle linee guida Nazionali in merito al debellamento del *Bullismo e Cyberbullismo* nelle scuole, come atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto anche tramite strumenti telematici (sms, e-mail, siti web, chat, ecc.) prevede misure cautelative adottate, provvedimenti, ammonimenti e sanzioni disciplinari con le seguenti Disposizioni come da **REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S. 2024/2025** pagine 9-10:

#### **"L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni"**

L'Istituto adotta - ai sensi dell'art.4, comma 2bis e comma 3 della Legge 71/2017 così come modificata dalla Legge 70/2024 - un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il **provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente**. Il *bullo / cyberbullo* – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche non a difenderlo.

#### **Schema procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo.**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come *bullismo/cyberbullismo*:

##### **1° passo**

Informazione immediata al Dirigente Scolastico

## **2° passo**

### **Analisi e valutazione**

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo e cyberbullismo / Psicologo della scuola
  - Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità 10
  - Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

## **3° passo**

### **Risultati sui fatti oggetto di indagine.**

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo e cyberbullismo

I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

## **4° passo**

### **Azioni e provvedimenti**

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo /cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  - Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
  - sospensione;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune, per l'adozione delle misure previste ai sensi normativa vigente

## **5° passo**

### **Percorso educativo e monitoraggio**

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del *bullo/cyberbullo*, sia nei confronti della vittima.

**Si raccomanda la lettura attenta e puntuale della presente circolare e dei riferimenti normativi in essa richiamati.**

***IL DIRIGENTE SCOLASTICO***  
***(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.*